


# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

1321

 **Consiglio Regionale del Veneto**  
N del 20/01/2017 Prot.: 0001321 Titolario 2.6  
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente  
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

e, p.c. Al Signor Presidente  
della Giunta regionale

Ai Signori Presidenti  
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti  
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore  
delegato per i rapporti tra il  
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale  
della programmazione

*Loro sedi*



X LEGISLATURA

**oggetto:** Progetto di legge n. 214  
Disegno di legge relativo a "RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE  
DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO - VENATORIO  
REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5  
GENNAIO 2007, N. 1".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Terza Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Cordiali saluti.



X LEGISLATURA

IL PRESIDENTE

*(Roberto Ciambetti)*

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Roberto Valente)



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

**DECIMA LEGISLATURA**

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 214**

---

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale  
(DGR 1/DDL del 10 gennaio 2017)

**RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO  
FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE  
REGIONALE 5 GENNAIO 2007, N. 1**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 16 gennaio 2017.

## **RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, N. 1**

*Relazione:*

*Il termine di validità del Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è stato da ultimo prorogato al 10 febbraio 2017 con legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3.*

*Il nuovo Piano faunistico venatorio regionale, adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 133/CR del 26 agosto 2014 a seguito della conclusione del complesso percorso preparatorio comprendente l'espletamento della valutazione Ambientale Strategica e il coordinamento ex-ante dei piani faunistico-venatori provinciali, non è stato approvato dal Consiglio regionale entro il termine della passata legislatura.*

*Nelle more delle necessarie valutazioni e considerazioni di ordine tecnico e politico in capo alla nuova Giunta regionale ai fini della riadozione della proposta di nuovo Piano faunistico venatorio regionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio, si rende necessario un ulteriore periodo di proroga.*

*Tale proroga fonda le proprie ragioni e motivazioni in riferimento alla progressiva attuazione e consolidamento del nuovo assetto amministrativo in materia di pianificazione e gestione faunistico-venatoria derivante dalla inclusione di tali materie ed ambiti operativi nelle c. d. "funzioni non fondamentali" in capo a Province e Città Metropolitana di Venezia all'interno della riforma complessiva del medesimo livello istituzionale in attuazione della L. n. 56/2014 (c.d. "Legge Delrio") e della L.R. n. 19/2015.*

*Le specifiche competenze ed attribuzioni in capo a Province e Città Metropolitana di Venezia si articolano su due livelli operativi: il primo in materia di pianificazione faunistico-venatoria, rispetto al quale l'attività di adeguamento, implementazione e coordinamento del Piani Faunistico Venatori Provinciali (PFVP) nel Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) come prevista dalla L.R. n. 50/1993 (articoli 8 e 9) deve, necessariamente, essere oggetto di una ulteriore definizione; il secondo a carattere esclusivamente gestionale, che si viene ad estrinsecare in una prima fase di breve periodo subito dopo l'approvazione e la pubblicazione del nuovo PFVR e secondo una puntuale scansione temporale finalizzata a garantire un efficace avvio dell'ordinaria stagione venatoria con un assetto territoriale definito ed adeguatamente tabellato e, a seguire, nella successiva fase di medio e lungo periodo attraverso il quinquennio di ordinario sviluppo del PFVR.*

*Entrambe le predette fasi necessitano, per essere efficacemente attuate, di un contesto ed una organizzazione amministrativa a livello periferico efficientemente articolata, sia in termini di attività gestionale ed autorizzativa che in termini di attività di vigilanza, controllo e repressione.*

*In questo senso ha quindi ritenuto di muoversi la Giunta Regionale all'interno di un articolato lavoro di ricognizione del quadro attuale e di proposta di un nuovo assetto operativo che ha trovato una cornice complessiva del PdL n. 194 attualmente in fase di discussione in Consiglio Regionale e, per la parte legata all'attività di vigilanza, ad una specifica proposta emendativa, e che ha*

dovuto anche tener conto che, nella fase di incertezza legata al primo avvio della riforma Delrio, in alcune strutture provinciali i processi di mobilità di personale verso le Amministrazioni Comunali hanno inciso in maniera rilevante sulla consistenza organizzativa degli Uffici caccia e dei Corpi di polizia provinciale.

Poiché tale riformato quadro potrà trovare puntuale e definitiva applicazione solo a seguito di specifici provvedimenti amministrativi, regolamentari ed organizzativi, si valuta opportuno prevedere un riallineamento anche della tempistica di avvio della nuova fase del PFVR.

Ciò consentirà anche di poter tenere in adeguata considerazione una fase di interlocuzione anche con il livello provinciale degli stake-holders (Associazioni Venatorie, Agricole ed Ambientaliste, Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini) interessati e coinvolti dalla pianificazione faunistico-venatoria, le cui istanze ora dovranno - necessariamente - trovare ascolto e considerazione in un rinnovato contesto amministrativo prima ed attuativo poi.

Per tale motivo si propone la rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico venatorio vigente al 10 febbraio 2018.

**RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, N. 1**

**Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.**

1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è rideterminata al 10 febbraio 2018.

2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l'articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all'Allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

**Art. 2 - Norma di abrogazione.**

1. La legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 "Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1" è abrogata.

**Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



## INDICE

Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1. ....	3
Art. 2 - Norma di abrogazione. ....	3
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	3
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza. ....	3



PARTE NOTIZIALE  
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

**Nota all'articolo 1**

**Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (BUR n. 4/2007)**  
**PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (2007-2012)**

**ALLEGATO A**  
**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**TITOLO I - Schema di statuto per gli ambiti territoriali di caccia**

**Art. 3 - Durata in carica degli organi dell'ambito territoriale di caccia.**

1. Gli organi dell'ambito territoriale di caccia rimangono in carica per il periodo di validità del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) decorso il quale decadono.
2. In caso di proroga della validità del piano faunistico-venatorio regionale, gli organi dell'ambito territoriale di caccia sono rinnovati entro centottanta giorni con le procedure previste ai successivi articoli 4, 5, 6 e 8 (1) e rimangono in carica per periodi non superiori a tre anni. (2)
3. Nelle more delle procedure di rinnovo di cui al comma 2, gli organi degli ambiti territoriali di caccia, in carica alla data di proroga di validità del piano, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi.

-----  
(1) Comma così modificato da numero 1 dell'Allegato A della dgr 2653/2007 pubblicata nel BUR n. 81/2007 che ha sostituito le parole "previste all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50" con le parole "previste ai successivi articoli 4, 5, 6 e 8".

(2) L'articolo 1, comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2014, n. 1 prevede che la disposizione di cui all'art. 3 comma 2 del regolamento di attuazione di cui all'allegato A della legge regionale 1/2007, non si applica alla rideterminazione del termine al 10/02/2016 operata dalla medesima legge regionale 23/2013; analoga disposizione era contenuta nell'art.1, comma 3 della legge regionale 8/2012, nell'art. 1 comma 2 della legge regionale 1/2013 e nell'art. 1 comma 2 della legge regionale 23/2013.

#### **Nota all'articolo 4**

#### **Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 STATUTO DEL VENETO**

#### **Art. 24 - Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti.**

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda termini diversi.

2. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, il regolamento è emanato nel termine da esso stabilito. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi prevedano termini diversi.